



PROVINCIA DI RIMINI

ADDENDUM di modifica e integrazione alla convenzione tra la Provincia di Rimini e la Società Centro Agroalimentare Riminese SpA per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Rimini in funzione di Centrale di Committenza – Intervento di razionalizzazione logistica del Centro Agro-Alimentare

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno otto del mese di novembre,

TRA

PROVINCIA DI RIMINI, con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 64 (P.IVA 91023860405) rappresentata dalla Dott.ssa Maria Lamari, nella sua qualità di Segretario Generale e Dirigente della SUA Provincia di Rimini, la quale, incaricata con atti del CAAR, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa, in esecuzione di quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 997 del 04/11/2024, di seguito denominata la "Provincia",

E

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA, con sede in Rimini, via Emilia Vecchia n. 75, codice fiscale e partita I.V.A. 02029410400, rappresentata da Giovanni Indino, nato a Oria il 14.12.1954, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione il quale, incaricato con atti della Società, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2024, di seguito denominata "CAAR";

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che il DPCM 30 giugno 2011, art. 2, comma 2, prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;

che il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici", di seguito il Codice) all'art. 62, comma 6, prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione di cui all'art. 63 procedano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- che l'art. 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;
- che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- che ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento provinciale per la disciplina delle sponsorizzazioni e la fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi" la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e istituzionali; visto conseguentemente, l'intero "TITOLO III – CONSULENZE" del medesimo regolamento;
- che nell'ambito delle funzioni assegnategli la Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA si trova a dover svolgere numerose procedure di selezione del contraente per le quali è tenuta a osservare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e in particolare il Codice degli appalti pubblici, D.lgs. n. 36/2023;
- che lo strumento della convenzione consente agli enti di unire le proprie risorse per assicurare i servizi, diffondere le conoscenze, garantendo un livello di qualità superiore, di ottimizzare l'organizzazione delle strutture, di valorizzare le professionalità interne agli enti e la condivisione di esperienze, di buone pratiche e fabbisogni ed ottimizzare l'impiego delle risorse;
- che la Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA ha espresso la propria volontà di avvalersi della SUA della Provincia di Rimini con Delibera del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2024;
- che l'art. 62, comma 9 del Codice degli appalti pubblici – D.lgs. n. 36/2023 – dispone che:
 - il ricorso alla stazione appaltante qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., o ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, o con altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
 - Le stazioni appaltanti qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante qualificata;

Vista la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 08/02/2024, esecutiva, con cui è stato approvato lo

schema di convenzione aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la convenzione stipulata tra i due enti in data 25/06/2024;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n.997 del 04/11/2024 è stato approvato lo schema di addendum di modifica e integrazione alla convenzione stipulata tra i due Enti;

Visto il regolamento provinciale per le sponsorizzazioni e attività in favore di altri Enti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.83 /2005;

tutto ciò premesso e considerato, con la presente convenzione a far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Di apportare alla predetta convenzione le seguenti integrazioni.

Art. 1 Oggetto della convenzione

- La presente convenzione ha per oggetto l'adesione del CAAR alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Rimini (di seguito denominata SUA) ai sensi dell'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e disciplina i rapporti tra la Provincia di Rimini e gli Enti aderenti.
- Con l'adesione si conferiscono alla SUA le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi di cui Il CAAR attivi la richiesta.
- L'adesione alla presente convenzione non costituisce obbligo reciproco di esclusività, ma attribuisce alla Stazione Unica Appaltante unicamente il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente con riferimento alle procedure di affidamento la cui responsabilità il CAAR vorrà conferire alla Provincia di Rimini, come definito negli articoli seguenti, ferma restando la facoltà del CAAR di svolgere autonomamente, laddove consentito, le relative procedure o procedere agli acquisiti tramite altre centrali di committenza o attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore, indipendentemente dall'importo.

Art. 2 Ambito di operatività

1. Sono di competenza ordinaria della SUA, fatte salve successive modifiche alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, che di regola, non possono essere affidati autonomamente dal CAAR, e per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento o da altra Centrale Unica di Committenza comunque denominata.

In particolare:

- lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, Iva esclusa, o alla diversa soglia di importo di volta in volta in vigore per l'affidamento del relativo contratto per effetto di modifiche normative;

- forniture e servizi, di importo pari o superiore a € 140.000,00, Iva esclusa, o alla diversa soglia di importo di volta in volta in vigore per l'affidamento del relativo contratto per effetto di modifiche normative;
 - siano essi acquisibili con appalto, concessione o forme di partenariato pubblico privato.
2. In via straordinaria, compatibilmente con i carichi di lavoro, la SUA potrà accettare affidamenti di lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.
 3. La SUA si rende comunque disponibile a fornire la necessaria assistenza agli Enti richiedenti in ordine all'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP o Intercent-ER).
 4. L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di coprogettazione con gli enti del terzo settore svolte ai sensi degli artt. 55-57 del d.lgs. 117 del 2017;
 - d) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG), compresi gli affidamenti in house.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione, per le parti sostituite rispetto alla precedente stipulata, decorre dalla data di sottoscrizione, sino al 31/12/2026.
2. A richiesta del CAAR, previa accettazione della Provincia, la presente convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni. Non è ammesso rinnovo tacito.
3. La convenzione è aperta all'adesione dei Comuni/Unioni/Enti della Provincia di Rimini. Enti diversi da quelli citati potranno chiedere di aderire alla convenzione, fermo restando che la richiesta potrà essere accolta previa valutazione del carico di lavoro al momento gravante sulla SUA.
4. Il CAAR che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni con apposita Delibera consiliare, fatti salvi successivi protocolli operativi siglati tra la Provincia e il CAAR in relazione a specifiche esigenze di quest'ultimo, nel rispetto delle condizioni essenziali di cui al presente atto.

Art. 4 Modalità di funzionamento della SUA

1. La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Rimini, con sede presso la stessa Provincia di Rimini, in Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini.
2. La SUA opera con il personale dipendente della Provincia assegnato a detto Servizio. La Provincia di Rimini assicura che la SUA sia dotata di un organico di personale, sia tecnico che amministrativo, in grado

di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

3. Il CAAR altresì si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la Provincia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate, con riferimento alle procedure oggetto della presente convenzione.

4. La Provincia promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla Stazione Unica Appaltante e del personale del CAAR interessato all'acquisizione di lavori, forniture e servizi.

5. Il funzionamento della SUA potrà essere oggetto di apposito Regolamento nonché di specifici protocolli operativi sottoscritti con il CAAR in relazione alle procedure affidate alla SUA.

Art. 5 Attività di competenza della SUA

1. La SUA della Provincia di Rimini svolge le attività di cui all' art. 62 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e ALL. I.1, Art. 3, comma 1, lett. z n. 2 e 3 (attività di committenza ausiliaria) del D.Lgs. n. 36/2023.

La SUA procede unicamente su richiesta scritta del CAAR ricevuta tramite PEC, completa della documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di gara (in via esemplificativa: la determinazione a contrattare, lo schema di bando e disciplinare di gara/lettera invito, con i relativi allegati, lo schema di contratto ecc.).

2. La SUA organizza la propria attività tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, ma accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento risultanti dagli atti trasmessi. In ogni caso, la SUA si impegna, ad attivarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

3. La SUA, nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di accelerare e semplificare le procedure di scelta del contraente che le vengono affidate, persegue l'obiettivo di omogeneizzare e standardizzare le fasi della documentazione ed espleta le seguenti attività:

- nomina il Responsabile unico del progetto, nonché il verificatore della progettazione, la direzione lavori, il coordinatore della sicurezza, il collaudatore;

- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto/concessione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:

- a) l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) la redazione del capitolato di appalto;
- c) la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- d) l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;
- e) la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;

g) lo schema di contratto.-

- supporto operativo quale espletamento diretto delle procedure sulle piattaforme di riferimento del CAAR, da verificare in fase di programmazione delle attività di acquisizione di beni e servizi.

A tale proposito, gli Enti aderenti, prima dell'invio della richiesta formale di attivazione della procedura di affidamento, accompagnata dalla determina a contrarre e dalla documentazione di gara già definita, potranno inviare con pec richiesta di assistenza alla SUA per le attività di cui sopra.

- verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal CAAR ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal CAAR, chiederà al responsabile del procedimento di adeguare o eventualmente integrare la documentazione, fermo restando che la SUA non opera alcun controllo di merito riferito ai contenuti dell'oggetto della gara e quindi relativamente ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile Il CAAR;

Nel caso in cui Il CAAR non condivida le modifiche proposte dalla SUA e confermi la volontà di procedere con la procedura di affidamento, questa provvederà ad espletare la gara attenendosi alla documentazione già in precedenza trasmessa.

- effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la SUA provvede, ove gli sia stata attribuita la competenza, all'acquisizione del CIG, alla predisposizione del bando di gara ovvero della manifestazione di interesse (se richiesto) e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero alla predisposizione e inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- espleta le procedure di selezione del contraente attraverso apposita piattaforma informatica;
- così come anche indicato nel successivo art. 7, la SUA si riserva di utilizzare l'Elenco degli operatori economici di cui eventualmente Il CAAR disponga e che viene tenuto aggiornato periodicamente in attuazione della vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici [elenco aperto degli operatori economici "qualificati" tenuto dal CAAR da cui selezionare, anche mediante sorteggio, ove necessario ed adeguatamente motivato e non vi sia altro metodo praticabile, i soggetti da invitare alle procedure negoziate con invito a gara informale rivolto al numero minimo prescritto dalla legge: vedi art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e norma transitoria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e b), del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e succ. modif. ed integr.;
- nomina la Commissione di gara nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa; I Commissari sono scelti in accordo con il Responsabile unico del progetto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo;
- assume ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara, esclusi i lavori della Commissione;
- si impegna ad inserire negli atti endoprocedimentali delle procedure di gara, i Protocolli e le relative

norme pattizie di cui ai protocolli di legalità in materia di appalti sottoscritti dagli Enti pubblici territoriali della Provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini e a rispettarne le disposizioni in essi contenute;

- si impegna a promuovere le iniziative ed i progetti della Provincia nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alla legalità ed ai diritti, con particolare riferimento agli interventi promossi e finanziati dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 - «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili», alle misure, in accordo con sindacati ed imprese, per favorire la legalità ed i diritti negli appalti;
- tiene costantemente informato Il CAAR di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento, comunicando, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;
- comunica al CAAR la conclusione dei controlli di rito, mediante acquisizione delle informazioni contenute nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai fini dell'adozione dell'atto di aggiudicazione e dell'eventuale acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto da parte del responsabile del procedimento;
- provvede alla proposta (verbale di gara) e alla determina di aggiudicazione;
- nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara e l'informazione ai soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli art. 35 e 90 del D.Lgs. 36/2023;
- ogni altra attività o atto necessario all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento di sua competenza.

A seguito dell'avvio e implementazione della piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, le predette attività e le relative competenze saranno adeguate automaticamente alla configurazione delle piattaforme informatiche certificate, senza necessità di ulteriore modifica della presente convenzione.

Art. 6 Attività di competenza del CAAR

1. Restano di esclusiva competenza del CAAR, salvo quanto specificato nei commi seguenti:

- a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione delle forniture, dei servizi da acquisire, e dei lavori, finanziamenti);
- b) per quanto di competenza, la fase "a valle" delle procedure di gara, determina di presa d'atto dell'aggiudicazione, stipula del contratto, pagamenti corrispettivi, autorizzazione alle varianti sostanziali.

2. Il CAAR espleta le seguenti attività:

- l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso alla SUA del contributo ANAC, per il pagamento del servizio svolto dalla SUA, oltre al pagamento degli incentivi ex art. 45 del Codice,
- nomina un collaboratore al Responsabile Unico di Progetto;

trasmette la deliberazione/determinazione di approvazione del progetto relativo ai lavori, alle forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara, comprensiva del Capitolato d'Appalto, nonché copia del progetto approvato in formato PDF-A e dell'eventuale Elenco delle voci e Lista delle lavorazioni in caso di appalto di lavori con offerta prezzi, completo di Piano di sicurezza e

coordinamento (PSC) o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ove richiesto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

- indica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- delega la SUA a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi del Codice, ovvero delega la SUA a procedere tramite Elenco ufficiale di Operatori Economici per gli affidamenti di Lavori pubblici o Elenco dei Professionisti per affidamento degli incarichi;
- adotta la determina di presa d'atto dell'aggiudicazione;
- ogni altra attività o atto necessario all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento di sua competenza;
- Provvede all'autorizzazione delle modifiche contrattuali di carattere sostanziale;
- Provvede ai pagamenti degli stati d'avanzamento e al saldo.

A seguito dell'avvio e implementazione della piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, le predette attività e le relative competenze saranno adeguate automaticamente alla configurazione delle piattaforme informatiche certificate, senza necessità di ulteriore modifica della presente convenzione.

Art. 7 - Responsabile Unico di Progetto

1. La Stazione Appaltante individua e nomina il Responsabile unico di Progetto, ex art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio; qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, il Responsabile di Progetto deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato e dei requisiti soggettivi adeguati alla natura dell'intervento da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'ALL. I.2 del Codice. Il compenso, ogni accessorio incluso, a favore del R.U.P. resta a carico del CAAR.

2. Al Responsabile unico di Progetto spetta la verifica di congruità dell'offerta e di eventuale anomalia tenuto conto che, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile unico del Progetto potrà avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice.

La SUA provvede invece alla nomina del Responsabile di fase della procedura di gara, ai sensi dell'art. 15 del Codice, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fornendo assistenza fino alla fase di stipula

3. Il CAAR nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza, ai sensi dell'art. 62, c. 13, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Gare in forma aggregata

1. La SUA, allo scopo di razionalizzare le procedure e l'utilizzo delle risorse sia umane che economiche, favorisce le aggregazioni e le centralizzazioni delle committenze; a tal fine, sulla base della programmazione dell'attività degli Enti aderenti, promuoverà, a fronte di bisogni omogenei degli Enti medesimi, lo svolgimento di gare in forma aggregata, da gestire con un'unica procedura, anche per lotti territoriali.

2. In tal caso, gli Enti aderenti interessati condivideranno tutte le scelte procedurali di propria competenza, garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi.

Art. 9 Costi del servizio

1. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come SUA sono costituite da:

a) costi diretti: le eventuali spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (costi eventuali in caso di mancata attivazione della funzione di pubblicazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e delle funzioni di delega ai responsabili di fase di alcuni adempimenti: contributo per l'autorità di vigilanza, verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tramite un portale specifico, pubblicazione bandi e avvisi, nonché i costi per la Commissione di gara che di norma sono assunti direttamente dal CAAR committente);

b) costi generali per il funzionamento della SUA: personale, materiali, attrezzature informatiche ecc....

2. La Provincia di Rimini anticipa gli eventuali costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del CAAR provvedendo alle relative liquidazioni. L'importo dovuto per il pagamento della "tassa" sulle gare all'ANAC (di competenza degli Enti aderenti) è calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dal Responsabile unico del progetto/dalla SUA e resta a carico del CAAR committente. Eventuali costi di pubblicazione ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici verranno assunti con oneri a carico degli enti committenti;

3. Il CAAR contribuisce alle spese di gestione delle attività della SUA provvedendo ad individuarle preventivamente nei quadri economici.

Il CAAR, in relazione ad ogni singola procedura di gara, sarà tenuto a versare una contribuzione forfettaria alla SUA, calcolata nel seguente modo:

a) una quota fissa annuale:

a.1) per i Comuni e le forme associative dei comuni della Provincia di Rimini è rapportato alla dimensione demografica di cui al prospetto allegato sub A) alla Convenzione; restano esclusi i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma sono comunque tenuti al rimborso del costo di attivazione della piattaforma informatica sostenuto dalla Provincia;

a.2) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa, come risultante dal medesimo prospetto allegato.

b) una quota variabile:

b.1) Ciascun Comune/Ente aderente, inoltre, riconosce alla SUA della Provincia di Rimini una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo 'progetto' (sia esso lavoro o fornitura o servizio), determinata nella misura di cui all'allegato sub A alla Convenzione, non comprensiva dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. La Provincia, tramite la S.U.A. provvederà a formulare il calcolo della contribuzione, secondo le modalità indicate nell'allegato A) alla Convenzione, non appena ricevuto l'incarico da parte del CAAR, il quale provvederà ad assumere l'impegno di spesa, qualora non l'abbia già assunto, ed a liquidare la somma dovuta entro trenta giorni dall'impegno stesso.

4. La Provincia provvederà a rendicontare a conclusione di ogni procedimento, per la parte di propria competenza, le ulteriori attività e spese in dettaglio che Il CAAR è tenuto a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso. La Provincia, inoltre, si riserva la possibilità di richiedere in anticipo le predette spese da sostenersi per ogni singolo procedimento.

5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.
6. I costi generali sono a carico della Provincia di Rimini e rimborsati con il contributo forfettario sopra citato.
7. Ai sensi dell'art. 45 co. 2 e co. 3 del Codice dei Contratti in materia di incentivi per il personale per l'espletamento delle procedure su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi riconosceranno, nei propri quadri economici, gli incentivi per il personale impegnato SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento, ove esistente. la relativa aliquota viene definita in base a quanto previsto dall'art. 45 del Codice dei Contratti pubblici..
8. Nel caso in cui il CAAR ometta l'adozione dei necessari atti previsti dalla Convenzione, la Provincia si riserva di non dar luogo alla procedura richiesta, esonerandosi da ogni responsabilità per eventuali ritardi.

Art. 10 Recesso

1. Il CAAR e la Provincia possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto/concessione in corso (bando pubblicato, invito inoltrato).
2. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
3. Costituisce giusto motivo di recesso della Provincia il mancato rimborso nei termini pattuiti da parte del CAAR dei costi diretti anticipati e liquidati dalla Provincia medesima.

Art. 11 Patto di integrità, legalità e contrasto alla criminalità organizzata nella provincia di Rimini

1. La Provincia e il CAAR, reciprocamente, assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. La Provincia e il CAAR si impegnano a segnalarsi reciprocamente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. La Provincia e il CAAR si impegnano al rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura di Rimini, a promuovere le iniziative ed i progetti della Provincia nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alla legalità ed ai diritti, con particolare riferimento agli interventi promossi e finanziati dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 - «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili», alle misure, in accordo con sindacati ed imprese, per favorire la legalità ed i diritti negli appalti.
4. Nell'espletamento delle attività di SUA, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni

adottato dal CAAR.

Art. 12 Contenzioso e responsabilità

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le attività poste in essere dalla SUA della Provincia di Rimini in base alla presente convenzione sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.
2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal Comune/dal CAAR.
3. La Provincia si potrà avvalere di apposito professionista esterno.
4. Le spese di giudizio, sia quelle di cui al comma 1 che quelle di cui al comma 2, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara e svolta l'attività di Responsabile unico del progetto, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.
5. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle diverse fasi di appalto di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 12-bis Responsabilità e Ulteriori disposizioni

1. Il Responsabile unico del progetto, in ogni fase del procedimento di appalto, terrà costantemente aggiornato il CAAR S.p.a. sull'andamento del procedimento e dell'esecuzione dei lavori, affinché quest'ultimo possa adottare ogni decisione ritenuta utile o necessaria per la buona riuscita dell'opera e il rispetto dei tempi imposti dal CAAR finanziatore.
2. In considerazione dei tempi ristretti per procedere con tutte le attività previste nella presente convenzione, s'intende che, in caso di criticità che impediscano il rispetto delle scadenze imposte dal CAAR finanziatore, tali che pregiudichino la rendicontazione e quindi l'acquisizione della copertura della spesa finanziata con i fondi PNRR, a seguito di apposita relazione del Responsabile unico del progetto, il CAAR S.p.a. si riserva di adottare autonomamente ogni atto ritenuto necessario e/o recedere dal contratto di appalto e, conseguentemente, dall'incarico conferito. Di conseguenza l'Amministrazione provinciale e il R.U.P., laddove le suddette criticità non gli siano in alcun modo imputabili, saranno sollevati da ogni pretesa che possa essere avanzata dalla ditta appaltatrice, o da altri soggetti coinvolti nel procedimento, anche in sede giudiziale e/o stragiudiziale.
3. È in facoltà delle parti convenire, con atto espresso, deroghe alle disposizioni della presente convenzione qualora sia opportuno o necessario nello spirito della semplificazione, celerità ed economicità dei procedimenti.

Art. 13 Tutela della privacy

1. I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.
3. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
4. Il CAAR, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Rimini, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile SUA della Provincia di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA medesima.

Art. 14 Norme di rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle determinazioni ANAC in merito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
2. Le clausole della presente convenzione in riferimento alle disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici nonché ai provvedimenti attuativi degli stessi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
3. Compete al dirigente amministrativo della Provincia di Rimini la migliore definizione, in accordo con gli Enti aderenti, dell'articolazione strutturale della Stazione Unica Appaltante, nonché delle clausole sopra indicate, apportando, ove necessario ed in accordo con gli Enti, tutte le modifiche che non alterino la sostanza della presente convenzione, al fine di garantire la migliore operativa' delle procedure e degli obiettivi della Stazione Unica Appaltante.

Art. 15 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo devono essere risolte in via bonaria. In caso contrario la controversia è devoluta alla competenza del Tribunale di Rimini. Non è previsto arbitrato.

Art. 16 Sottoscrizione

1. Le parti sottoscrivono la presente convenzione in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, anche in sedi e momenti differenti. La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte del CAAR ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
2. La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Rimini, li 8 novembre 2024

PER LA S.U.A.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Lamari

(sottoscritto digitalmente)

PER IL CAAR

Giovanni Indino

(sottoscritto digitalmente)